



CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 191

Minaccia o ingiuria in assenza del superiore

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se il fatto e' commesso in assenza del superiore offeso, ma alla presenza di piu' militari, il colpevole e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni, se il superiore e' un ufficiale, e con la stessa pena fino a sei mesi, se il superiore non e' un ufficiale. (17)

Versione in vigore dal 11 aprile 1985 secondo Normattiva, non più in vigore dal 18 dicembre 1985 · versione 20

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Libro	Secondo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Terzo — Dei reati contro la disciplina militare
Capo	III — Della insubordinazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(17) La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 4 aprile 1985, n. 102 (in G.U. 1a s.s. 10/4/1985, n. 85) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 191 c.p. m.p., limitatamente alle parole "con la reclusione militare da sei mesi a tre anni, se il superiore e' un ufficiale, e con la stessa pena fino a sei mesi, se il superiore non e' un ufficiale".

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/art-191-minaccia-o-ingiuria-in-assenza-del-superiore/versione/20>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it